



Ai sigg.ri CLIENTI LORO SEDI

Fissate le regole sul credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DM 4.5.2018, pubblicato sulla G.U. 22.6.2018 n. 143, sono state **definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 del personale dipendente**, introdotto dall'art. 1 co. 46 - 56 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018). Nel dettaglio, possono accedere al beneficio **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. **Costituiscono attività ammissibili quelle di formazione concernenti** le seguenti tecnologie: i) **big data e analisi dei dati**; ii) **cloud e fog computing; cyber security**; iii) **simulazione e sistemi cyber-fisici**; iv) **prototipazione rapida**; v) **sistemi di visualizzazione**, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); vi) **robotica avanzata e collaborativa**; vii) **interfaccia uomo macchina**; viii) **manifattura additiva** (o stampa tridimensionale); ix) **internet delle cose e delle macchine**; x) **integrazione digitale dei processi aziendali**. Con riferimento al credito d'imposta per le spese di formazione, il DM 4.5.2018 prevede che le **attività di formazione 4.0 siano agevolabili a condizione che**: i) il loro svolgimento **sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali** o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente; ii) **sia rilasciata a ciascun dipendente**, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, **l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili**, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della L. 205/2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative; iii) **sia rilasciata la certificazione della documentazione contabile**, per le imprese non soggette a revisione, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Premessa

Al fine di consentire alle imprese di formare il personale per l'utilizzo dei beni acquistati con l' "iper ammortamento", **la Legge di Bilancio ha istituito**, per il 2018, un **credito d'imposta in misura pari al 40% del costo del personale** in relazione alla frequenza di corsi e master, finalizzati all'utilizzo dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0".



Osserva

Con il DM 4.5.2018, pubblicato sulla G.U. 22.6.2018 n. 143, **sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta** in esame.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte **le imprese residenti nel territorio dello Stato**, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente**:

- **dall'attività economica esercitata** (comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli);
- dalla **natura giuridica**;
- dalle **dimensioni**;
- dal **regime contabile**;
- dalle **modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali**.

Osserva

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al **personale dipendente impiegato**, anche non esclusivamente, **in tali attività**.

Sono escluse le "imprese in difficoltà" in base alla disciplina comunitaria (regolamento UE n.651/2014).

Attività di formazione agevolabili

Sono ammissibili al credito d'imposta **le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento**, da parte del personale dipendente dell'impresa, **delle competenze nelle tecnologie rilevanti** per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal **"Piano nazionale Impresa 4.0"**. In particolare, **sono ammissibili al credito d'imposta** le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:



- ✓ **big data e analisi dei dati;**
- ✓ **cloud e fog computing;**
- ✓ **cyber security;**
- ✓ **simulazione e sistemi cyber-fisici;**
- ✓ **prototipazione rapida;**
- ✓ **sistemi di visualizzazione**, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- ✓ **robotica avanzata e collaborativa;**
- ✓ **interfaccia uomo macchina;**
- ✓ **manifattura additiva** (o stampa tridimensionale);
- ✓ **internet delle cose e delle macchine;**
- ✓ **integrazione digitale dei processi** aziendali.

Osserva

Con appositi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, **potranno essere individuate ulteriori tecnologie** considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Condizioni

Le suddette attività di formazione **sono ammissibili** all'agevolazione **a condizione che:**

- ✓ il loro svolgimento sia espressamente **disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali** depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente;
- ✓ **sia rilasciata a ciascun dipendente**, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, **l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili**, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali, individuati nell'allegato A della L.205/2017, di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Formazione erogata da soggetti esterni all'impresa

Nel caso in cui le attività di formazione **siano erogate da soggetti esterni all'impresa**, si **considerano ammissibili** solo **le attività commissionate:**

- **a soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- ad **università, pubbliche o private**, o a strutture ad esse collegate;

Thiene (VI) – Piazza Cesare Battisti n. 4 Cod. fisc. e p. iva 04005290244



- a **soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali**;
- a soggetti in possesso della **certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37**.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito **d'imposta le spese relative al personale dipendente**:

- **discente**;
- **docente**.

Ai fini in esame, **per "personale dipendente" si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, **compreso il personale titolare di un contratto di apprendistato**.

Osserva

L'**eventuale partecipazione** alle attività di formazione **anche di altri collaboratori non legati all'impresa** da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato, tuttavia, **non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta**.

Personale discente

Sono ammesse le spese relative al **personale dipendente impegnato come discente** nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale **referito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione**.

Osserva

Per costo aziendale si **assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali**, comprensiva:

- **dei ratei del trattamento di fine rapporto**, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo



d'imposta agevolabile;
→ delle **eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore** in caso di attività formative svolte fuori sede.

Personale docente

Sono altresì ammesse le spese relative al personale dipendente:

- ✓ ordinariamente **occupato in uno degli ambiti aziendali** individuati nell'allegato A della L..205/2017;
- ✓ che **partecipi in veste di docente o tutor** alle attività di formazione ammissibili.

Osserva

In tal caso **le spese ammissibili**, calcolate come sopra esposto, **non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.**

Ambito temporale

Sono agevolabili le **spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017** (2018, per i soggetti "solari").

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta **spetta**:

- ✓ **in misura pari al 40% delle spese ammissibili** sostenute nel periodo d'imposta agevolabile;
- ✓ **nel limite massimo di 300.000,00** euro per ciascun beneficiario.

Osserva

Per **le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti**, le spese sostenute per **adempiere all'obbligo di certificazione** della documentazione contabile **sono riconosciute in aumento del credito d'imposta**, per un importo **non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000,00 euro** (fermo restando, comunque, il limite massimo di



300.000,00 euro).

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta è **utilizzabile**:

- **esclusivamente in compensazione nel modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a partire dal **periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Osserva

Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, **l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta è sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione** o deposito delle somme oggetto del recupero.

Al credito d'imposta in esame **non sono applicabili**:

- ✓ il **limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta** da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- ✓ il **limite generale annuale di compensazione nel modello F24**, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).

Osserva

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili**, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE n. 651/2014.

Obblighi documentali



Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione della documentazione contabile deve essere **rilasciata da un revisore legale dei conti** o da una società di revisione legale dei conti, **iscritti nella sezione A del relativo registro**.

Altra documentazione

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare, ai fini dei successivi controlli:

→ una **relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione** svolte.

Osserva

Nel caso di attività di formazione siano **organizzate**:

- **internamente all'impresa**, tale relazione deve essere **predisposta a cura del dipendente** partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione.
- **siano commissionate a soggetti esterni all'impresa**, la relazione **deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno**;

- **l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, **i registri nominativi di svolgimento delle attività formative** sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Adempimenti dichiarativi

I dati relativi al **numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e **in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo**, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro.



Trattamento fiscale

Il credito d'imposta in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;**
- **non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.**

Recupero

È previsto il recupero del credito d'imposta, da parte dell'Agenzia delle Entrate, **qualora si accerti la sua indebita fruizione:**

- per il **mancato rispetto delle condizioni richieste;**
- oppure a **causa dell'inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l'importo fruito.**

Osserva

L'importo del credito d'imposta da recuperare è **maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge**, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Thiene (VI), 10 Settembre 2018.

Studipaghe Srl